



Comune di **Castelnuovo del Garda**

COPIA

| | |
|----------------------------|--|
| N°51 Reg. delib. | Ufficio competente AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE |
|----------------------------|--|

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2021 |
|----------------|---|

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **15:30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali in videoconferenza, giusta Ordinanza del Sindaco n. 31 del 31.03.2020,. All'appello risultano:

| | Presenti/Assenti |
|--------------------|-----------------------------|
| Dal Cero Giovanni | Presente |
| Zaglio Cinzia | Presente in videoconferenza |
| Ardielli Rossella | Presente in videoconferenza |
| Gugole Gianfranco | Presente in videoconferenza |
| Righetti Thomas | Presente in videoconferenza |
| Berto Marilinda | Presente in videoconferenza |
| Tacconi Franco | Presente in videoconferenza |
| Adami Andrea | Assente |
| Trivellin Franco | Presente in videoconferenza |
| Tinelli Francesca | Presente in videoconferenza |
| Gallina Paolo | Presente in videoconferenza |
| Filippi Giampietro | Presente in videoconferenza |
| Oliosio Riccardo | Presente in videoconferenza |
| Sandrini Davide | Presente in videoconferenza |
| Fiorio Silvia | Presente in |

| | | |
|----------------|-----------------------------|---|
| | videoconferenza | |
| Trotti Chiara | Presente in videoconferenza | |
| Oliosi Roberto | Presente in videoconferenza | |
| | | |
| | 16 | 1 |

Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO verbalizzante Votano Eleonora che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Dal Cero Giovanni - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

| | |
|---------|---|
| OGGETTO | APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2021 |
|---------|---|

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Zaglio Cinzia

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTA la delibera consiliare n. 20 del 17/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 17/07/2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

RICHIAMATO il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. "Decreto Agosto" che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

CONSIDERATO che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'esercizio 2021.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPONE

1. Di approvare per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote IMU ‰ |
|------|--|----------------|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di | 9,9 |

| | | |
|---|--|-----|
| | immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | |
| 2 | Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ed immobili assimilati all'abitazione principale | 6,0 |
| 3 | Aliquota ridotta per gli immobili concessi in comodato gratuito | 6,0 |
| 4 | Aliquota ridotta per le botteghe storiche | 6,0 |
| 5 | Aree fabbricabili | 9,9 |
| 6 | Terreni agricoli non esenti | 9,9 |
| 7 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,0 |
| 8 | Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati | 2,5 |

2. Di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3.;
3. copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
4. Di prendere atto che l'incasso presuntivo, per quanto in premessa richiamato, e per le aliquote sopra determinate, sarà pari ad euro 4.057.000.000 a regime, iscritti nel Bilancio Comunale 2021-2023 al capitolo 73/0 "Imposta Municipale Propria (IMU)";
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, in quanto delibera propedeutica al bilancio di previsione 2021-2023.

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2021 |
|----------------|--|

PUNTO 4 ODG: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2021”.

DAL CERO GIOVANNI - Sindaco

Lascio la parola all'Assessore Zaglio Cinzia.

ZAGLIO CINZIA - Assessore

Con questa delibera andiamo ad approvare le aliquote e detrazioni della nuova IMU relative all'anno 2021.

Non sto qua a leggere tutti gli articoli e tutti Decreti e arrivo subito nel nocciolo della proposta che propongo di approvare per l'anno 2021 nel prospetto che avete avuto le aliquote per l'applicazione della nuova imposta municipale disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160.

La tipologia di immobili:

- Il regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni è del 9,9 x 1000;
- Per le unità immobiliare, categorie A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7 ed immobili assimilati ad abitazione principale 6;
- Per quanto riguarda l'aliquota ridotta per gli immobili concessi in comodato gratuito sempre il 6;
- L'aliquota ridotta per le botteghe storiche è il 6.

Questa è una novità di quest'anno ed è per questo che questa delibera non è una...

DAL CERO GIOVANNI – Sindaco

Scusate un secondo, scusa un secondo Cinzia.

Roberto, per favore, non dovrete togliervi la videocamera perché sennò il Segretario deve dichiararvi assenti per quel momento lì in cui vi siete disconnessi con la con la videocamera, grazie,

Prego, Cinzia.

ZAGLIO CINZIA - Assessore

Stavo dicendo che questa delibera non è una conferma, ma è un'approvazione perché sono state introdotte le aliquote ridotte per le botteghe storiche.

- Le aree fabbricabili il 9,9;
- I terreni agricoli non esenti il 9,9;
- I fabbricati rurali da uso strumentale 1;
- Immobili costruiti a destinazione di impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga questa destinazione, gli immobili che in siano in ogni caso locati 2,5 x 1000.

Vi darei atto che queste aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal primo gennaio 2021 a condizione che siano rispettati i termini di cui al successivo punto 3:

- Che la copia della presente deliberazione sia inserita nell'apposita sezione del portale Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre del 2021;

- Di prendere atto che l'incasso presuntivo per quanto in premessa, che ho spiegato, e per le aliquote sopra determinate sarà pari ad euro 4.057.000 a regimi, iscritti nel bilancio comunale di previsioni 2021/23 al capitolo 63.0: imposta municipale propria;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Per quanto riguarda questa IMU c'è stata una leggera riduzione rispetto alla precedente, però è una cosa voluta da questa Amministrazione, dal 10,3 al 9,9.

Poi questa novità è l'inserimento della detrazione, dell'agevolazione per le botteghe storiche.

Non lo so, se avete domande io non ho altro da aggiungere.

Grazie.

DAL CERO GIOVANNI – Sindaco

Lascio la parola al Consigliere Sandrini.

SANDRINI DAVIDE - Consigliere

Grazie.

Io avrei 2 domande: la prima è riguardante l'incasso della nuova IMU e la seconda, invece, riguardante una scelta politica.

Per quanto riguarda l'incasso ho notato che quest'anno è previsto un incasso di 4.057.000, a fronte di una previsione di luglio 2020 di 3.807.000. Inoltre, il Consigliere Zaglio in Consiglio aveva dichiarato che a causa del Covid si stimava un'entrata minore rispetto a questa stima di bilancio per quanto riguarda la nuova IMU. Volevo che sapere il perché passiamo da 3.807.000 a 4.057.000.

La seconda domanda è di ordine politico, volevo sapere se l'Amministrazione ha preso in considerazione l'idea di istituire delle agevolazioni sul pagamento dell'IMU per le famiglie e le imprese, dato il momento pandemico drammatico.

Grazie.

DAL CERO GIOVANNI - Sindaco

Prego, Assessore Zaglio.

ZAGLIO CINZIA - Assessore

L'entrata previsionale di 4.057.000 è stata messa in maggiore, anche se sembra assurdo, però è stato concordato con l'area finanziaria per il fatto che prima, nell'anno precedente, avevamo la TASI; la TASI purtroppo era una imposta che veniva pagata in parte, non si riusciva ad avere... soprattutto per chi è in affitto, perché come sa lei il 70% la paga il proprietario e il 30% la paga l'affittuario e non l'avevamo mai questa entrata. A fronte di questo, quest'anno abbiamo previsto maggiore entrata perché avendo la nuova IMU quella la pagano e non c'è più il problema di non incassare la TASI, anzi si incasserà quello che è il dovuto, per questo motivo.

Per quanto riguarda il discorso di istituire delle agevolazioni stiamo valutando e stiamo vedendo come poter fare, è una valutazione che ci stiamo occupando un po' tutta la Giunta sul fatto delle imprese, come diceva lei, delle attività, siamo già anche intervenuti per quanto riguarda la TARI, adesso su questo sa anche lei che sull'abitazione principale non si paga e vedremo come intervenire sulle persone in difficoltà o sui paesi in difficoltà e questo è allo studio della Giunta. Abbiamo già visto, anche per dirle, del discorso TARI per quanto riguarda le agevolazioni, quest'anno che abbiamo fatto una maggiore pubblicità e anche consegnato il modulo del pagamento in grassetto, specificando le agevolazioni che ci sono per quanto riguarda le riduzioni, abbiamo visto che c'è stata proprio un'esplosione di domande in questo senso e queste vengono tutte prese in considerazione; per quanto riguarda le riduzioni a carico delle famiglie avevamo anche aumentato l'importo dell'ISEE,

prima era 5.000 euro, adesso è 8.265. Mi creda che solo con quella differenza lì tantissime famiglie hanno fatto la richiesta, perché è un salto di reddito non da poco.
Grazie.

(Il consigliere Olios Roberto risulta per pochi minuti non più presente a video ed è assente al momento della prima votazione, ma rientra poco prima della votazione dell'immediata eseguibilità).

DAL CERO GIOVANNI - Sindaco

Vedo non ci sono altre mani alzate, bene.
Possiamo procedere al voto.

VOTANO ELEONORA - Segretario comunale

Dal Cero Giovanni, favorevole.
Zaglio Cinzia, favorevole.
Ardielli Rossella, favorevole.
Gugole Gianfranco, favorevole.
Righetti Thomas, favorevole.
Berto Marilinda, favorevole.
Tacconi Franco, favorevole.
Adami Andrea, assente.
Trivellin Franco, favorevole.
Tinelli Francesca, favorevole.
Gallina Paolo, favorevole.
Filippi Giampietro, favorevole.
Olios Riccardo, astenuto.
Sandrini Davide, astenuto.
Fiorio Silvia, astenuta.
Trotti Chiara, astenuta.
Olios Roberto, assente (**risulta temporaneamente non visibile a video e, pertanto, assente**)

Qui c'è l'immediata eseguibilità.

Dal Cero Giovanni, favorevole.
Zaglio Cinzia, favorevole.
Ardielli Rossella, favorevole.
Gugole Gianfranco, favorevole.
Righetti Thomas, favorevole.
Berto Marilinda, favorevole.
Tacconi Franco, favorevole.
Trivellin Franco, favorevole.
Tinelli Francesca, favorevole.
Gallina Paolo, favorevole.
Filippi Giampietro, favorevole.
Olios Riccardo, astenuto.
Sandrini Davide, astenuto.
Fiorio Silvia, astenuta.
Trotti Chiara, astenuta.

Il Consiglio comunale viene sospeso dalle 17:20 alle ore 17:20 circa per permettere al Consigliere Olios Roberto di ripristinare il collegamento.

(Il consigliere Olios Roberto ritorna visibile a video e partecipa alla votazione dell'immediata eseguibilità).

VOTANO ELEONORA - Segretario comunale

Olios Roberto, astenuto.

DAL CERO GIOVANNI - Sindaco

Passiamo alla prossima delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta come sopra presentata;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

UDITA l'esposizione del relatore e la discussione scaturita;

CON 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Olios Riccardo, Sandrini Davide, Fiorio Silvia, Trotti Chiara) espressi dai 15 presenti per appello nominale:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

Inoltre, con 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Olios Riccardo, Sandrini Davide, Fiorio Silvia, Trotti Chiara e Olios Roberto) espressi dai 16 presenti per appello nominale:

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4^a, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U. Enti Locali), in quanto delibera propedeutica al bilancio di previsione 2021-2023.

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla S.AR.HA. Società Cooperativa Sociale Onlus di Marghera (VE) mediante sistema stenotipico sulla base di registrazione effettuata da personale comunale.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2021**

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

Eventuali annotazioni:

Data 22-12-20

Il Responsabile del servizio
Guzzi Enrico

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

